

118.(Motivazione della sentenza)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 118. (1) (Motivazione della sentenza)

Art. 118. (1) (Motivazione della sentenza)

1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
4. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Documenti collegati:

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione Corte di Cassazione Sez. L. Sentenza n. 11508 del 03/06/2016](#)

Motivazione "per relationem" - Richiamo a precedenti giurisprudenziali - Puntuale riferimento al precedente - Necessità - Fondamento. In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015](#)

Trascrizione delle deduzioni di parte - Rinvio ad ulteriore atto di parte - Carenza assoluta di motivazione - Nullità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22652 del 05/11/2015 Nel processo civile ed in quello tributario la sentenza motivata mediante la trascrizione delle

118.(Motivazione della sentenza)

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015](#)

Mancanza di una pagina della sentenza o inesatta indicazione della numerazione delle pagine - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132 c.p.c. - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21420 del 21/10/2015 La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132

[Impugnazioni civili - revocazione \(giudizio di\) - motivi di revocazione - errore di fatto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4605 del 22/02/2013](#)

Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Omissione della descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione. Il limite dell'errore percettivo chiaramente

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 766 del 14/01/2013](#)

Indicazione delle norme applicate - Necessità - Esclusione - Vizi ex artt. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. - Inconfigurabilità - Fondamento. L'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp .att. cod. proc .civ., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - ad abundantiam – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23635 del 22/11/2010](#)

Impugnazione in cassazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento. E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima. Corte

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14611 del 23/06/2009](#)

Giudizio secondo equità - Necessità di individuare la norma giuridica applicabile - Esclusione - Comprensibilità del ragionamento seguito per l'individuazione della regola equitativa - Assenza di contrasto con i principi della disciplina legislativa - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza

118.(Motivazione della sentenza)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello